



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione n. 19

N. 20230030483 di Protocollo Generale

Adunanza del giorno 24-07-2023

OGGETTO

REGOLAMENTO DEL GRUPPO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ALESSANDRIA. APPROVAZIONE.

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Ventiquattro** del mese di **Luglio** alle ore 17:10 , in Alessandria, nella Sala delle Adunanze, convocato con avviso scritto del Presidente della Provincia, inviato a termini di legge, si é riunito il Consiglio Provinciale.

E' presente il **Presidente della Provincia Enrico BUSSALINO.**

Dei Signori Consiglieri Provinciali:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) BARISONE Andrea | 7) RIBOLDI Federico |
| 2) CHIAPPINO Vanessa | 8) RICCOBONO Benedetto |
| 3) GUALCO Matteo (Vicepresidente) | 9) SCIAUDONE Maurizio |
| 4) LUMI Gian Paolo Giuseppe | 10) SCOTTI Cristian |
| 5) MILOSCIO Domenico | 11) SGHEIZ Anna |
| 6) PASTORINO Claudio | 12) ZOCCOLA Stefano |

Sono presenti da remoto i Signori:

RIBOLDI Federico, SCIAUDONE Maurizio, SGHEIZ Anna

Sono assenti i Signori :

RICCOBONO Benedetto

Presiede l'adunanza: Il Presidente della Provincia Enrico BUSSALINO

Partecipa il Segretario Generale Dott. Sante PALMIERI

I Consiglieri, previo accertamento con appello nominale, sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare.

OGGETTO:**REGOLAMENTO DEL GRUPPO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ALESSANDRIA. APPROVAZIONE.**

Riferisce il Presidente della Provincia Enrico Bussalino.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c) , numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale e provinciali sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale, intercomunali e provinciali di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

Visto il comma 3 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che le Province possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo provinciale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo provinciale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio provinciale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile”»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

Vista la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale, intercomunali e provinciali di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale intercomunali e provinciali e Comune/Provincia in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente provinciale sia al contempo volontario del gruppo provinciale di protezione civile;

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali, intercomunali e provinciali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n. 53 della serie generale;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Alessandria del 19 dicembre 2019 in cui si costituiva il Gruppo provinciale dei volontari di Protezione Civile di Alessandria e si approvava contestualmente il regolamento;

Considerato che le Province in attuazione dell'art. 1, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, intercomunale e provinciale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto Decreto Legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Decreto Legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, intercomunali e provinciali al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

Considerato che l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»;

Ravvisata la necessità di approvare il nuovo regolamento per la costituzione del Gruppo Provinciale dei Volontari di Protezione Civile di Alessandria in attuazione dell' art. 35 comma 3 in coerenza con i commi 1 e 2 del medesimo articolo, del Decreto Legislativo 1/2018 secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali, intercomunali e provinciali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Dato atto che

sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica e parimenti analogo parere ai sensi dell'art. 147 bis;

il Dirigente Responsabile dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

ILCONSIGLIO PROVINCIALE

udita la breve introduzione del Presidente Bussalino, dopo le delucidazioni fornite dal Segretario Generale e l'intervento del Consigliere Miloscio, con votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti e per appello nominale da quelli collegati in modalità telematica, proclamata dal Presidente della Provincia

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo regolamento del Gruppo provinciale dei Volontari di Protezione Civile della Provincia di Alessandria secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2023 in attuazione dell'articolo 35, comma 3 in coerenza con i commi 1 e 2 del medesimo articolo, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 come da schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che il presente regolamento sostituisce quello approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 19 dicembre 2019, deliberazione n. 44/77178.
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte e al RUNTS presso il Ministero del Lavoro per quanto di competenza.
- 4) Di dichiarare, con votazione unanime e separata, espressa in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti e per appello nominale da quelli collegati in modalità telematica, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della Provincia

F.to Enrico BUSSALINO

Il Segretario Generale

F.to Dott. Sante PALMIERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal giorno 26-07-2023 e per 15 giorni consecutivi. (n.r.a. 1213)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.sa Adriana Nicola